

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.65 – 66 – 67 e ss del Dlgs n.14/2019 e ss modifiche (all.to A)

Per **Pietrosante Paola** nata a Roma il 04.06.1958, codice fiscale: PTRPLA58H44H501Q, **Terra Michelino** nato a Lecce nei Marsi (AQ) il 18.09.56 codice fiscale TRRMHL56P18E505V entrambi residenti in Roma Via Giana Anguissola n.48 (**all.to 01**) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zino codice fiscale: ZNIFNC79H11C352P in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati in Roma Viale delle Milizie n.22, per le relative notifiche e comunicazioni di rito si indica l'indirizzo Pec: [francescozino@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescozino@ordineavvocatiroma.org) o il numero di fax 06/89612687;

#### Premesso che

- 1) i ricorrenti non erano soggetti dediti a sottoscrivere finanziamenti essendo entrambi lavoratori con stipendi mensili e lavoro stabile;
- 2) la sig.ra Pietrosante era dipendente presso la società Eni S.p.a (**all.to 02**) ed il sig. Terra era dipendente presso la Snam Rete e Gas del Gruppo Eni (**all.to 03**);
- 3) come emerge dalle segnalazioni nelle banche dati, i ricorrenti non avevano mai avuto necessità di accedere a finanziamenti né interesse per spese superflue e non necessarie;
- 4) purtroppo, dalla fine dell'anno 2007 le condizioni finanziarie degli odierni ricorrenti cambiò radicalmente per dinamiche interne societari del Gruppo Eni datore di lavoro di entrambi i ricorrenti;
- 5) il sig. Terra Michelino, come sopra detto, era alle dipendenze della società SNAM Rete e Gas del gruppo Eni la quale quest'ultima in data 26.10.2007 sottoscriveva accordo con i sindacati di categoria per la collocazione in mobilità complessiva di n.180 dipendenti (**all.to 04**) per eccedenza strutturale di personale;
- 6) purtroppo, tra i soggetti in esubero e da collocare in mobilità fu individuato proprio il sig. Terra, al quale venne chiesto in data 06.08.2010 di sottoscrivere accordo sindacale visto anche che lo stesso era prossimo alla pensione (**all.to 04 - A**);
- 7) che come si evince dalle premesse del verbale di risoluzione e, precisamente al punto B viene riportato che la Snam *impegnata in un programma e razionalizzazione delle proprie attività, ha da tempo reso nota la sua intenzione di realizzare una ottimizzazione delle risorse attuando azioni gestionali, rapportate ai criteri generalizzati, di incentivazione all'esodo dei lavoratori....* . Ulteriormente, il medesimo documento all'articolo 3 riferisce: *"nell'ambito del richiamato programma di incentivazione all'esodo per le causali di cui punto B) e C) della premessa...."*;
- 8) la richiesta della società Snam fu sostenuta dal pagamento della somma di euro 53.000,00 somma utile fino alla domanda di pensionamento dopo due anni;



- 9) la sig.ra Pietrosante Paola in data 08.09.2008 e sino all'inizio dell'anno 2016 venne messa in mobilità dall'azienda in cui lavorava (§ rif. all.to 02) e, precisamente la Eni S.p.a., con un importo retributivo pari ad €.750,00 mensili;
- 10) purtroppo, in data 01.01.2010, grazie ad una legge di Stato per una cattiva gestione economica da parte dei governi il sig. Terra, con altre migliaia di cittadini italiani, a causa dell'entrata in vigore della c.d. "Legge Fornero" venne inserito quale "esodato" (§ rif. all.to 03) per quasi 10 anni fino all'agosto del 2019,
- 11) tale situazione lavorativa iniziò a creare i primi problemi economici ai quali gli odierni ricorrenti cercarono di fronteggiare utilizzando la liquidità a disposizione e con lavoretti quali servizio di colf e babysitter;
- 12) riuscirono ad andare avanti grazie agli aiuti familiari e degli amici riuscirono così ad andare avanti adempiendo alle proprie necessità;
- 13) nel gennaio 2016 la ricorrente Pietrosante iniziò a percepire la pensione e la situazione economica iniziò a migliorare;
- 14) l'assenza di introiti mensili derivanti dalle attività lavorative, e lo stato perdurante di esubero del sig. Terra determinò delle difficoltà economiche negli anni successivi;
- 15) dopo gennaio 2016, periodo in cui la ricorrente sig.ra Pietrosante iniziò a percepire la pensione e pochi mesi prima di quella del sig. Terra nell'anno 2019 – i ricorrenti furono costretti a chiedere il primo finanziamento per ottenere liquidità esterne e fronteggiare la crisi economica causata dall'assenza di stipendi mensili;
- 16) i ricorrenti, difatti solo dopo anni di sacrifici (circa 10 dalla messa in esubero del Terra e circa 3 anni dal pensionamento della Pietrosante) in data 26.06.2019 decisero di contrarre un finanziamento con la **BNL Gruppo BNP Paribas (all.to 05)** per la complessiva somma finanziata di €.29.332,27 con un netto erogato di €.27.000,00 ammortizzabili in 120 rate mensili di €.340,42 con tasso di TAEG 7,69 % meglio specificato nel medesimo contratto;
- 17) con tale finanziamento furono concesse due carte di credito e, precisamente una a favore della Sig.ra Pietrosante (**all.to 06**) e l'altra a favore del Sig. Terra (**all.to 07**) entrambi con affidamento minimo di €.750,00 e massimo €.5.000,00 con tassi di mora pari al 15,90 % come meglio specificati nei documenti di sintesi allegati;
- 18) le carte di credito legate ai finanziamenti sono causa di indebitamento dei consumatori avendo tassi d'interesse abnormi ed in molti casi superano i limiti imposti dalla legge;
- 19) il debito maturato ad oggi con la suddetta banca **BNL** ad oggi ammonta ad €.29.840,99 così specificato: conto correnti €.76,95 oltre interessi €.5,28 – prestiti personali €.29.046,49 oltre interessi di €.717,55 ed oggi ceduto alla **Credit Factor S.p.a. (all.to 08)**;
- 20) la Sig.ra Pietrosante in data 01/03/2020 sottoscriveva finanziamento con cessione del quinto con la **Prestitalia (all.to 09)** per un totale di €.36.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili pari ad €.300,00 con TAEG 6,41 % di cui capitale finanziato pari ad €.27.517,61 e somma erogata al consumatore pari ad €.9.000,00;




- 21) tale finanziamento era stato acceso per estinguere l'esposizione con la BNL pari ad €.17.211,76;
- 22) il Sig. Terra in data 30/09/2019 sottoscriveva finanziamento con cessione del quinto con la **Prestitalia (all.to 10)** pari ad €.25.920,00 rimborsabile in 120 rate mensili pari ad €.216,00 con TAEG 6,66 % con capitale finanziato 19.812,68 ed un importo erogato pari ad €.19.063,39;
- 23) la sig.ra Pietrosante in data 10/03/2021 riceveva lettera di messa in mora nonché decadenza dal beneficio del termine da parte della **Findomestic Banca S.p.a. (all.to 11)** per un residuo importo di €.4.386,28 derivante dal finanziamento n.10051201478212;
- 24) la sig.ra Pietrosante in data 13/12/2021 riceveva lettera di messa in mora nonché decadenza dal beneficio del termine da parte della **Fiditalia S.p.a. (all.to 12)** per un residuo importo di €.4.563,19 derivante dal finanziamento n.0010751974456000;
- 25) entrambi gli ultimi due debiti derivano dall'utilizzo della carta di credito con tassi non legali;
- 26) la Sig.ra Pietrosante in data 27/05/2020 avanzava richiesta di finanziamento presso la **United Sa (all.to 13)** per l'importo di €.8.506,11 rimborsabile in 84 rate mensili pari ad €.243,29 al tasso d'interesse di 11,29 % TAEG;
- 27) i suddetti ultimi due debiti furono accesi per il debito derivante dai canoni di affitto, quote condominiali e per spese necessarie alla sopravvivenza;
- 28) le suddette spese si sono accumulate a causa del precedente contratto di locazione (**all.to 14**) e, relativo all'immobile sito in Roma Via [REDACTED] oggi risolto perché troppo oneroso;
- 29) i ricorrenti nell'anno 2019 sottoscrivevano come coobbligati (obbligato principale il figlio Valerio Terra) due finanziamenti consumeristici con **Compass** ed **Agos** e, precisamente il primo veniva sottoscritto tra la Compass, Michelino Terra e [REDACTED] e il secondo tra Agos, [REDACTED] Pietrosante Paola (rif. allegati successivi n.16 e 17)
- 30) successivamente, i pagamenti dei finanziamenti Agos e Compass appena citati, (ma anche tutti gli altri debiti come di seguito si dirà) furono interrotti dai ricorrenti dopo l'incarico conferito a [REDACTED] su consiglio di quest'ultimi;
- 31) difatti, i ricorrenti avendo difficoltà economiche ma, nonostante tutto sino al momento avevano adempiuto alle obbligazioni, si erano rivolte all'associazione per definire le posizioni debitorie;
- 32) successivamente i ricorrenti non avendo trovato alcun risultato positivo all'attività professionale richiesta ed anzi trovandosi aggrediti dalle finanziarie cercarono personalmente accordo con la società Agos Ducato S.p.a. e così concluse: 1) la Sig.ra Pietrosante rilasciò una garanzia – richiesta dall'istituto e necessaria alla rinegoziazione - sul finanziamento con un residuo di €.24.870,60 cambializzato con la società **RS Servizi S.r.l. (all.to 15)** con 180 effetti a partire dal 01/08/2021 di €.138,17; 2) il Sig. Terra rilasciò una garanzia – richiesta dall'istituto e necessaria alla rinegoziazione – sul finanziamento cambializzato con **la MG Studio (all.to 16)** con 120 effetti cambiali di €.82,25 a partire dal 05/12/2021 e sino al 05/11/2031;



33) come sopra preannunciato, nell'anno 2019 il Sig. Michelino Terra chiedeva la messa in pensione ma, a seguito della Legge Fornero, lo stesso fu inserito tra gli esodati per circa 10 anni e, precisamente sino al 2019;

34) tale situazione determinò ovviamente, per il mancato introito mensile, una drastica ed immediata riduzione delle finanze familiari;

35) la situazione familiare ed economica del sig. Terra causarono gravi problemi di salute come emerge dalla relazione clinica dell'Ospedale San Camillo – Reparto Chirurgico testa e collo U.O.C. – di Neurologia e Nuerofisiopatologia (all.to 17);



36) nel mese di Agosto 2019 quando l'INPS gli erogava la pensione cat. VO dall'INPS n. 10653185 (all.to 18), anticipatamente visto che, essendo lo stesso affetto da in data 10.07.2018 gli veniva riconosciuta un'invaldità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%;

37) la Sig.ra Pietrosante veniva posta in pensione nell'anno 2016 con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione;

38) i ricorrenti, come sopra accennato, per definire le posizioni debitorie si rivolsero alla società ~~Difesa Debitore~~ (all.to 19) la quale riferiva di prendere in carico la situazione e, dopo sottoscrizione di contratto di consulenza ed annesse cambiali, comunicava ai ricorrenti di non pagare più i singoli finanziatori ciò determinando le decadenze del beneficio del termine, l'azione di recupero dell'intero importo residuo finanziato con annesse spese ed interessi e le relative segnalazioni alle relative banche dati;

39) ad oggi risulta un debito a favore della Agenzia delle Entrate – Riscossione e così suddiviso:  
- Pietrosante pari ad €34.600,62 (all.to 20) e Terra pari ad €23.071,07 (all.to 21) oltre all'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate come meglio indicato nella tabella di seguito;

40) ad oggi i ricorrenti percepiscono dalla pensione il seguente importo lordo: Pietrosante €. 2.146,28 (all.to 22) ed il Sig. Terra €.1.457,29 (all.to 23);

41) al fine di meglio specificare gli introiti dei ricorrenti si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; (all.to 24 – 25 – 26);



42) vista la situazione economica in cui versano gli odierni ricorrenti, nel mese di luglio 2023 avanzavano domanda di nomina del Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi OCC Forense di Roma;

43) il suddetto Organismo nominava quale Gestore incaricato l'Avv. Francesca Romana Capezuto, la quale redigeva apposita relazione particolareggiata (**all.to 27**) delega per il deposito e con allegati i relativi documenti (**all.to 28 – fascicolo documentale**) a supporto.

\*\*\*\*

- **Presupposti oggettivi e soggettivi.**

Nella fattispecie *de qua*, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui artt. 65 e, precisamente nello specifico 66 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza e, segnatamente:

- **i ricorrente risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza denominato: "insolvenza":** *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*; - **c) "sovraindebitamento"** intendendosi per tale *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Gli odierni ricorrenti rivestono la **qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e)** del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza **"consumatore"** intendendo *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*. Che nel caso di specie tutti i debiti di seguito indicati nessuno deriva da attività d'impresa e non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza; difatti, i ricorrenti: - non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda; - non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; - non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Altresì, i ricorrenti non sono soggetti o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

\*\*\*

- **Posizioni patrimoniali e finanziarie:**

➤ **Beni Immobili.**

Si comunica che il ricorrente Terra Michelino non è proprietario di beni immobili sul territorio nazionale (**all.to 29**) mentre la sig.ra Pietrosante è proprietaria al 50% di terreni seminativo nel comune di L'Aquila nella provincia di Sassa e, precisamente:

1) Foglio 8 - particella 164 - classe 4 - categoria seminativo - mq 3.940;



- 2) Foglio 8 - particella 173 - classe 3 categoria pascolo – mq 704;
- 3) Foglio 8 – particella 306 – classe U – categoria pascolo – mq 1.730;
- 4) Foglio 8 – particella 693 – classe 3 – categoria seminativo – mq 456;
- 5) Foglio 8 – particella 933 – classe 3 – categoria seminativo – mq 429;
- 6) Foglio 8 – particella 934 – classe 3 – categoria seminativo – mq 456;

che i suddetti terreni sono di modico valore, essendo terreni destinati alla coltivazione e/o pascolo, così come emerge dalla perizia di stima giurata a firma del Geometra Varzi Giovanni (**all.to 30**) presso il Tribunale Ordinario di Roma.

➤ **Beni mobili.**

La ricorrente Pietrosante è intestataria di bene mobile e, precisamente, una vecchia autovettura Ford Ka Tg. **EY595PT** del 2015 (**all.to 31**) mentre il ricorrente Terra non possiede alcun bene mobile (**all.to 32**).

Si allegano (**all.to 33**) le risultanze dell'indagine presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e C.A.I. (**all.to 34**) ove sono presenti le iscrizioni che riguardano i finanziamenti sopra riportati.

\*\*\*\*

- **Sul requisito della c.d. meritevolezza dei consumatori istanti e sui requisiti di cui agli art. 2 comma 1 lettere b) – c) – e); art. 69 del D.Lgs 14/2019.**

In riferimento ai requisiti soggettivi previsti, oltre a quelli indicati nell'art. 2 del C.C.I.I. sono stati previsti dei requisiti di meritevolezza in modo chiaro rispetto a quello interpretabile di cui alla precedente formulazione definita "meritevolezza". Difatti, all'art.69 CCII il debitore dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:

- **Non deve avere effettuato atti in frode ai creditori**, ovvero non deve avere sottratto beni del patrimonio
- **Il debitore non deve aver determinato la condizione di sovraindebitamento in maniera dolosa o colposa (colpa grave)**. Il sovraindebitamento deve essere quindi nato da situazioni di difficoltà oggettive, e non creato ad arte, o con comportamenti del tutto sconsiderati.

Come illustrato e come desumibile dalla documentazione allegata, al momento dell'accensione del primo finanziamento gli istanti potevano contare su entrate regolari, a titolo personale ed risultava dunque ragionevolmente possibile, in prospettiva, adempiere all'obbligazione assunta. Tale adempimento difatti, fu onorata finché i Sig.ri Terra e Pietrosante ebbero redditi stabili ma con la contrazione di quest'ultimi, con l'aumento delle obbligazioni di pagamento e poi anche con la decadenza dal beneficio del termine si determinò un inadempimento oggi insanabile. Ri- sulta dunque assolto il requisito della diligenza dei debitori nell'assumere l'obbligazione, come ri- sulta altrettanto chiara la responsabilità da parte degli istituti finanziari nella mancata valutazione del merito creditizio – di cui si parlerà in apposito capitolo.

La messa in mobilità da parte dei membri della famiglia, in tempi differente, comportò ovvia- mente il tracollo finanziario degli stessi, non avendo gli odierni ricorrenti, disponibilità periodi-



che e continue per far fronte agli impegni assunte. La surreale situazione che si verificò nei confronti del sig. Terra Michelino a seguito della Legge Fornero – essendo inserito quale esodato - determinò un tracollo finanziario con ovvie ripercussioni ed insostenibilità degli impegni economici mensili.

Oltre alle difficoltà economiche si aggiunse anche la necessità economica del figlio dei ricorrenti, il quale, nel medesimo periodo, stava avviando un'attività libero professionale di parrucchiere ed aveva necessità di aiuto finanziario per l'avvio della suddetta attività. Le concomitanze di eventi e necessità determinarono un aggravamento della sfera economica dei ricorrenti i quali ad oggi non hanno altro strumento risolutivo se non la presente procedura.

Gli istanti dichiarano, infatti, - circostanza da cui trae origine l'istanza *de qua* - la loro ferma intenzione di adempiere all'obbligazione con gli istituti di credito, seppure in forma ridotta ed in una misura che sia sostenibile - argomento sul quale si rinvia al punto successivo.

Non si ravvisano neppure gli elementi ostativi di cui all'art.69 comma 1 del citato codice non essendo attribuibile ai ricorrenti la colpa grave, mala fede o frode nel determinare l'indebitamento.

\*\*\*

**- Posizione di garanzia nei confronti di [REDACTED] MG Studio ed RS Servizi (Compass Banca S.p.a. ed Agos Ducato) e piano familiare.**

Come sopra preannunciato, il figlio [REDACTED] aveva sottoscritto dei finanziamenti con gli istituti Compass S.p.a. ed Agos S.p.a. con la coobbligazione degli odierni ricorrenti su richiesta dei medesimi istituti finanziari. Purtroppo, nelle more non riuscì più ad onorarli per difficoltà economiche della propria attività a causa della nota pandemia Covid-19. Il medesimo [REDACTED]

[REDACTED] propose alle finanziarie un piano di rientro, ma vista la mancanza di proprietà immobiliare ed un reddito da lavoro non stabile, venne richiesta garanzia dagli odierni ricorrenti. Pertanto, la Sig.ra Pietrosante concedeva la garanzia alla società Agos Ducato S.p.a. con rilascio di effetti cambiari, mentre il Sig. Terra Michelino rilasciava garanzia alla Compass sempre con effetti cambiari. In merito si precisa che il debito è stato contratto dal figlio [REDACTED] quale obbligato principale e solo per motivi di affidabilità ed accoglimento della domandata rateizzazione, le finanziarie hanno subordinato l'accoglimento delle richieste al rilascio di garanzie da parte dei genitori attuali ricorrenti. Ad oggi il debito è chiaramente portato da titoli cambiari, con rischio di esecuzione a carico dei ricorrenti nel caso in cui non venissero pagate le rate concordate. Sull'accordo sottoscritto vi è chiaramente riferito che l'intestatario del contratto di finanziamento è [REDACTED] ma gli obbligati al versamento sono i genitori ognuno rispettivamente per la propria garanzia concessa.

In questo stato di cose, visto che gli istanti Pietrosante e Terra Michelino hanno avanzato accesso alla procedura di esdebitazione, intendono anche definire quelle posizioni di garanzia concesse e ad oggi non sostenibili in un quadro economico così difficile.



La legge del sovraindebitamento è stata strutturata non solo per intervenire nel caso conclamato di inadempimento ma, anche in tutti quei casi in cui vi sono le avvisaglie che l'obbligato possa diventare inadempiente. Ulteriormente, nel caso di specie l'origine del debito è comune e, pertanto, vi sono i requisiti necessari per accedere al c.d. indebitamento familiare. Allo stato è necessario coinvolgere tutti i componenti nel concetto più ampio di famiglia, essendo che il debito ha origine comune.

Si precisa che la norma adotta un “**concetto molto ampio di “famiglia”**”, considerandone membri il coniuge, i parenti entro il quarto grado (quindi, ad esempio, genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e zii), gli affini entro il secondo grado (quindi suoceri, generi, nuore, cognati), le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.

Relativamente al trattamento delle **masse attive e passive** che compongono il patrimonio di ciascuno dei sovraindebitati, il legislatore ha precisato che queste **saranno considerate in modo distinto** al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, andando a ledere i diritti dei creditori.

\*\*\*

#### **- Durata del piano e attivo da destinare.**

Gli istanti, a fronte del debito ad oggi maturato, destinano la somma di €.65.411,73 così suddivisi tra i ricorrenti:

Pietrosante Paola €.42.591,75 e Terra Michelino €.22.819,98 – come meglio si dirà di seguito:

- Pietrosante Paola:
  - ✓ creditori prededucibili 100% in 4 rate;
  - ✓ creditori privilegiati ex art. 2751 n.2 cc 100% in 3 rate;
  - ✓ creditori privilegio generale 55% in 30 rate di pari importo euro 623,10;
  - ✓ creditori chirografari 23% in 40 rate di pari importo euro 597,47;
- Terra Michelino:
  - ✓ creditori prededucibili 100% in 4 rate;
  - ✓ creditori privilegiati art. 2751 n.2 cc. 100% in 3 rate;
  - ✓ creditori privilegio generale 28% in n.23 rate di pari importo in euro 396,24;
  - ✓ creditori chirografari 19% in n.37 rate di pari importo in euro 370,44;

oltre al versamento dei costi di procedura. La somma totale messa a disposizione pari ad €.65.411,73 è ritenuta dagli istanti la migliore e la più favorevole delle ipotesi a seguito dell'eventuale liquidazione del patrimonio.

Nel computo tra l'attivo ed il passivo è necessario tenere in considerazione la spesa fissa mensile data dal canone di affitto per l'abitazione pari ad €.1.000,00 (**all.to. 35**), costo diminuito rispetto al precedente contratto che è stato risolto proprio per abbattere i costi mensili, al quale si deve aggiungere le spese necessarie per il sostentamento della famiglia.

Si riportano i debiti (**all.to 36** – elenco creditori) nelle seguenti tabelle come sopra indicati:





I debiti chirografari sono:

<b>Pietrosante Paola</b>	<b>Terra Michelino</b>
<b>BNL</b> €.29.840,99 (50% con Terra Michelino) ora Crediti Factor S.p.a.  oltre  <b>carta di credito n. 6324137949674</b> pari ad €.1.945,70	<b>BNL</b> €.29.840,99 (50% con Pietrosante Paola) ora Crediti Factor S.p.a.  oltre  <b>carta di credito</b> pari ad €.1.101,41
<b>Prestitalia</b> €.17.400,00	<b>Prestitalia</b> €.13.824,00
<b>Findomestic Banca</b> €.4.386,28 (Ifis S.p.a.)	
<b>Fiditalia S.p.a.</b> €.3.994,73	
<b>Younited Sa</b> €.6.985,70	
<b>Agos Ducato Spa</b> €.22.203,75 Rateizzato con RS Servizi con 180 effetti	
	<b>Compass Banca Spa</b> €.6.826,75 Rateizzato con MG Studio con 120 effetti cambiari
<b>AGE-Riscossione RM</b> €.34.600,62 così suddivisi: <b>Equa Roma</b> €.5.129,26 – Tari <b>A.E. Dir I</b> €.25.196,70 (in solido con Terra) pari ad euro 12.598,35 <b>Ama estratto di ruolo</b> €.443,09 <b>Regione Lazio</b> €.1.912,00 <b>Ader aggio</b> €.294,31 <b>Comune di Roma</b> €.586,94 <b>A.E. Dir. II Roma</b> €.1.038,32 Oltre <b>Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia</b> €.135,21	<b>AGE - Riscossione RM</b> €.32.071,07 così suddivisi: <b>A.E. Dir I</b> €.25.170,43 (in solido con Pietrosante) pari ad euro 12.598,35 <b>Regione Lazio</b> €.1.686,62 <b>Regione Lazio</b> €.265,43 <b>Ader aggio</b> €.501,79 <b>Comune di Roma</b> €.399,75 <b>A.E. Dir II Roma</b> €.422,48 Oltre <b>Comune Villa S. Giovanni in Tuscia</b> €.135,21 <b>A.E. Pescara</b> €.4.426,69



Comune di Avezzano €.132,83	A.E. Dir L'Aquila €.415,25
<b>TOTALE €.66.588,12</b> oltre al 50% dell'importo di €.29.840,99 (BNL) e di €.25.196,70 (A.E. Dir) coobbligati con il coniuge Terra Michelino.	<b>TOTALE €.30.005,38</b> oltre al 50% dell'importo di €.29.840,99 (BNL) e di €.25.196,70 (A.E. Dir) coobbligati con il coniuge Pietrosante Paola

Il totale complessivo dei debiti in chirografo è

**Pietrosante Paola €.66.588,12 + BNL ed A.E. Dir. I al 50% con il sig. Terra) in complessivi in €.94.106,96**

<u>Pietrosante Paola</u>	A – debitoria personale	B – debitoria solidale
	€.66.588,12	<b>BNL €.14.920,49</b> pari al <u>50%</u> di euro <u>29.40,99</u>
		<b>A.E. Dir I €.12.598,35</b> pari al <u>50%</u> di <u>€.25.196,70</u>
A+B	<b>€.66.588,12</b>	<b>€.27.518,84</b>
Totale personale A+B	<b>94.106,96</b>	

**Terra Michelino €.30.005,38 + BNL ed A.E. Dir. I al 50% con la sig.ra Pietrosante) in complessivi in €.57.524,22**

<u>Terra Michelino</u>	A – debitoria personale	B – debitoria solidale
	€.30.005,38	<b>BNL €.14.920,49</b> pari al <u>50%</u> di euro <u>29.40,99</u>
		<b>A.E. Dir I €.12.598,35</b> pari al <u>50%</u> di <u>€.25.196,70</u>
A+B	<b>€.30.005,38</b>	<b>€.27.518,84</b>
Totale personale A+B	<b>57.524,22</b>	



Gli istanti offrono la somma complessiva di €.61.117,43 di cui il Sig. Terra €.25.313,13 e la Sig.ra Pietrosante €.38.804,30, corrispondente – come si dirà al prossimo paragrafo – Terra al 35% per i creditori privilegiati ed il 19% per i creditori chirografari, mentre Pietrosante il 36% per i creditori privilegiati ed il 20% per i creditori chirografari da versarsi in rate mensili.

\*\*\*\*

- Ricostruzione debiti personali

<b>DEBITI</b>	
<u>Pietrosante Paola</u>	
Debiti:	Passivo
BNL	€.29.840,99 (50% con Terra Michelino)  ora Crediti Factor S.p.a.  oltre  carta di credito n. 6324137949674 pari ad €.1.945,70
Prestitalia	€.13.523,00
Findomestic Banca	€.4.386,28 (Ifis S.p.a.)
Fiditalia S.p.a.	€.3.994,73
Younited Sa	€.15.475,58
Agos Ducato Spa	€.21.278,18  Rateizzato con RS Servizi con 180 effetti
AGE - Riscossione	€.34.196,01
<b>TOTALE</b>	<b>€.101.155,96</b> oltre all'importo di <u>€.29.804,99 coobbligato con il coniuge Terra Michelino.</u>



<b>DEBITI</b>	
<b><u>Terra Michelino</u></b>	
<b>Debiti:</b>	<b>Passivo</b>
<b>BNL</b>	€.29.840,99 (50% con Pietrosante Paola) ora Crediti Factor S.p.a.  oltre  <b>carta di credito</b> pari ad €.1.101,41
<b>Prestitalia</b>	€.13.523,00
<b>Compass Banca S.p.a.</b>	€.8.144,00 Rateizzato con MG Studio con 120 effetti cambiari
<b>AGE - Riscossione</b>	€.32.275,01
<b>TOTALE</b>	<b><u>€.55.043,42</u></b> oltre all'importo di €.29.840,99  <u>coobbligato con il coniuge Paola Pietrosante.</u>

\*\*\*\*

**- Piano – somme proposte e termini di pagamento**

Il piano proposto, da parte degli odierni ricorrenti, prevede:

- ✓ a carico della Sig.ra **Paola Pietrosante** il versamento a favore del:
  - creditore privilegiato – AGE – la somma pari al 36% in 22 rate di €.545,73 cadauna per un complessivo importo di €.12.006,06;
  - creditore chirografario la somma pari al 20% in 45 rate di €.528,85 cadauna per un complessivo importo di €.23.798,25;
- ✓ a carico del Sig. **Terra Michelino** il versamento a favore del:
  - creditore privilegiato – AGE – la somma pari al 35% in 30 rate di €.373,30 cadauna per un complessivo importo di €.11.199,00;
  - creditore chirografario la somma pari al 19% in 37 rate di €.381,47 cadauna per un complessivo importo di €.14.114,39.



**Totale proposta €.61.117,43 di cui Terra Michelino €.25.313,13 – Paola Pietrosante €.35.804,30.**

\*\*\*\*

Posizione attive:

Soggetti:	Attivo
Pietrosante Paola	€.1.696,40
Terra Michelino	€.1.229,75

**- Stipendi e sostenibilità del piano.**

Gli istanti ad oggi sono pensionati e, precisamente:

**1) Pietrosante Paola**

Datore di lavoro	Retribuzione
Pensione netta	€.1.696,40

**2) Terra Michelino**

Datore di lavoro	Retribuzione
Pensione	€.1.229,75

In considerazione dei redditi totali che la famiglia percepisce, quest'ultima può sostenere il pagamento mensile di €.400,00/500,00 a ricorrente, così come proposto, per il versamento della somma offerta ai creditori chirografari.

Si allegano estratti conto dei ricorrenti (all.to 37).

\*\*\*

**- Convenienza piano rispetto alla liquidazione.**

Dalla disamina dei dati sopra indicati e dalla documentazione fornita emerge chiaramente che la presente proposta sia più vantaggiosa per i creditori visto che quest'ultimi, con il presente piano, potrebbero essere soddisfatti con una somma maggiore rispetto a quella ricavabile in caso di una liquidazione del patrimonio. Come descritto sopra, i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili (abitazioni), ma l'unico bene liquidabile sarebbero numero 6 terreni (seminativo, pascolo) dei quali è proprietaria al 50% la sola Sig.ra Pietrosante con un ricavo minimo rispetto a quanto oggi offerto. Inoltre, i terreni di



proprietà della ricorrente essendo in comproprietà dovrebbero subire il procedimento di divisione immobiliare lungo, gravoso e dispendioso economicamente. Mentre il ricorrente Sig. Terra Michelino non avrebbe alcunché da destinare alla procedura di liquidazione.

Allo stato si ritiene che il presente piano sia l'unico strumento idoneo ai ricorrenti per la risoluzione dei problemi, ma allo stesso tempo un piano molto vantaggioso per tutti i creditori rispetto alla liquidazione controllata dei beni ed alle estenuanti azioni di recupero dei crediti.

\*\*\*\*

#### - Valutazione del merito creditizio.

Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B., il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso, ma, soprattutto verificando le informazioni messe a disposizione delle apposite banche dati. Tale disposizione normativa permette di attuare il principio del c.d. prestito responsabile. In particolare mira a contenere gli effetti discorsivi di un eccessivo ricorso al finanziamento, in un'ottica di corresponsabilizzazione tra istituto di credito e cliente, segnando, così, un punto di rottura rispetto all'impostazione tradizionale che riconosceva unicamente il finanziamento/consumatore quale responsabile della situazione di insolvenza generatasi.

L'obbligo di verifica del merito creditizio, incentrato sull'analisi dell'affidabilità economico – finanziaria del cliente, essenziale al fine di conoscere il profilo di rischio legato al finanziamento e, dunque, accertare la capacità del finanziato di restituire gli importi erogati con rate costanti, assolve una eterogenea funzione protettiva nei confronti del rischio di inadempimento contrattuale, con un prevedibile abbassamento del tenore di vita ed innalzamento del rischio di insolvenza a fronte della impossibilità di restituire il credito.

Nel caso di specie, secondo la scrivente difesa, il merito creditizio non è stato assolto dagli istituti finanziari così determinando e causando il dissesto economico degli odierni ricorrenti.

Dalla cronologia riguardante la nascita del sovraindebitamento dei ricorrenti si evince chiaramente come il ricorso al credito a mezzo degli Istituti finanziatori veniva operato proprio al fine di ottenere nuova liquidità al solo scopo di estinguere le posizioni debitorie già in essere. Gli istituti di credito erano sicuramente a conoscenza della situazione e della esposizione debitoria dei Sig.ri Terra/Pietrosante (l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori), compreso il primo finanziamento concesso dalla BNL che chiese la firma come garante al sig. Terra che all'epoca della sottoscrizione era in posizione di esodato. È evidente che la sottoscrizione è stata fatta con lo stesso ragionamento che spinse il debitore nella spirale del debito, la prossima pensione. Anche in questa sede pertanto è doveroso chiedersi (ed eventualmente valutare il profilarsi di un profilo risarcitorio nei confronti dei ricorrenti) se gli Istituti Finanziatori abbiano effettuato tutte le valutazioni previste dal TUB, soprattutto con riferimento al merito creditizio (primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'Art



124 bis e 120 undecies del Testo Unico Bancario). La verifica del merito creditizio, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente. Tale disposizione è di fondamentale importanza nel caso che oggi ci occupa, poiché mentre la situazione debitoria dei ricorrenti, ben scandita nella relazione particolareggiata depositata dal Gestore nel giudizio di primo grado, risulta "pulita" e giustificabile, fumosa e, al contrario, illogica si appalesa la condotta degli Istituti di credito che, appunto, nella valutazione del "merito creditizio" previsto dall'Art. 124 bis del Testo Unico Bancario "Prima della conclusione del contratto di credito" avrebbero dovuto valutare "il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale obbligo previsto a capo degli Istituti Finanziatori è qualificato come regola di comportamento, ossia quella che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, contrattuale o precontrattuale, con il **contestuale obbligo di risarcimento**, e laddove, ne ricorrano i presupposti, **la risoluzione per inadempimento**. Tale assimilazione si spiega in ragione dalla stretta connessione esistente fra gli Artt. 124 bis e 124, co. 5, del T.U.B. Infatti, quest'ultimo stabilisce che: gli intermediari e i finanziatori "forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite". Quindi, la valutazione del merito creditizio costituisce senz'altro un momento significativo nell'adempimento degli obblighi di informazione personalizzata, funzionali a che il consumatore sia in grado di valutare correttamente le diverse offerte sul mercato prendendo una decisione consapevole, **di modo che il credito sia responsabilmente erogato e responsabilmente assunto**. In questo modo, il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede rapportato, però, al suo livello delle competenze ed esperienze. Laddove il finanziatore non ottemperi agli obblighi a lui riferiti, si configurerebbe in capo al consumatore una pretesa risarcitoria discendente da una culpa in contraendo. Nel caso di specie, se gli obblighi degli Istituti e la valutazione del merito creditizio, a monte della sottoscrizione dei contratti, fossero stati correttamente e diligentemente operati, l'Istituto erogatore sarebbe facilmente venuto a conoscenza dello stato di difficoltà dei richiedenti, scoprendo come questi stessero agendo, in evidente condizione di sovra indebitamento, nello stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è quindi finalizzato a tutelare anche colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanzia-



tori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della Legge n. 108 del 7 Marzo 1998, co. 4, che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

Con il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Legislatore ha attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell’erogazione del credito. Al riguardo, infatti, l’Art. 68, co. 3 del CCII, stabilisce che “l’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziato- re, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”. Tale indicazione, che nell’odierna sede si evidenzia, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l’obbligo di cui all’Art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l’Art. 69 CCII stabilisce che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’Art. 124 bis del D.lgs 1° Settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Continuando, in secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, **va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore** che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore esperto nel settore.

\*\*\*\*

- **Spese familiari.**

Si allega foglio riepilogativo (**all.to 38**) presentato dagli istanti, che ivi si riporta per comodità:

Affitto	€.1.000,00
Benzina	€.100,00
Luce	€.100,00
Condominio – Acqua – riscaldamento	€.100,00
Wi-Fi	€.30,00
Cibo	€.400,00
Assicurazione auto	€.20,00
Varie eventuali	€.100,00
Totale	€.1.850,00

Si allegano per completezza anche i certificati dei carichi pendenti dei ricorrenti (**all.to 39**).

Per quanto sopra esposto i sig.ri Pietrosante Paola e Terra Michelino come sopra rappresentati e difesi





### Chiedono

Ill.mo Giudice verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata e attestata nella relazione del gestore della crisi, Voglia, previa verifica di ammissibilità: - in via preliminare disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori successivamente, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, - sempre in via preliminarmente ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII **disporre il divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli istanti e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché emettere provvedimento inibitorio delle cessioni esistenti sui cedolini pensioni dei ricorrenti a favore dell'istituto di finanziamento Prestitalia, nonché l'interruzione dei pagamenti delle cambiali, anche per evitare la violazione della *par condicio creditorum*, nonché la prosecuzione ed inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi ed acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.D), D.Lgs. 14/2019. Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio del ricorrente è funzionale all'attuazione del piano, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019. In merito alle cambiali rilasciate dagli odierni ricorrenti Terra Michelino e Pietrosante Paola, rispettivamente a favore uno alla Compass e l'altra alla Agos Ducato, si richiede provvedimento che impone l'obbligo di restituzione delle medesime cambiali ai traenti. Si conclude con la richiesta di omologazione del piano con le modalità ed i tempi indicati quali:

- ✓ a carico della Sig.ra **Paola Pietrosante** il versamento a favore del:
  - creditore privilegiato – AGE – la somma pari al 36% in 22 rate di €.545,73 cadauna per un complessivo importo di €.12.006,06;
  - creditore chirografario la somma pari al 20% in 45 rate di €.528,85 cadauna per un complessivo importo di €.23.798,25;
- ✓ a carico del Sig. **Terra Michelino** il versamento a favore del:
  - creditore privilegiato – AGE – la somma pari al 35% in 30 rate di €.373,30 cadauna per un complessivo importo di €.11.199,00;
  - creditore chirografario la somma pari al 19% in 37 rate di €.381,47 cadauna per un complessivo importo di €.14.114,39.

**Totale proposta €.61.117,43 di cui Terra Michelino €.25.313,13 – Paola Pietrosante €.35.804,30.**

In subordine si avanza richiesta di liquidazione del bene con istanza di esdebitazione.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

Con riserva di meglio ricostruire e documentare gli eventi sopra descritti.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificato di residenza e stato di famiglia;
2. Estratto contributivo INPS - Pietrosante;



3. Estratto contributivo INPS – Terra;
4. Accordo ENI (SNAM) – sindacati;
- 4.A verbale di risoluzione consensuale
5. Contratto di finanziamento BNL;
6. Carta di credito Bnl – Pietrosante;
7. Carta di credito Bnl – Terra;
8. Cessione Crediti Factor S.p.a.;
9. Contratto cessione Prestitalia – Pietrosante;
10. Contratto cessione Prestitalia – Terra;
11. Contratto Findomestic Banca S.p.a. – Pietrosante;
12. Contratto Fidelity S.p.a. – Pietrosante;
13. Contratto Younited Sa – Pietrosante;
14. Contratto di locazione Ricca;
15. Agos S.p.a. (RS Servizi S.r.l.);
16. Compass Banca S.p.a. (MG Studio);
17. Relazione medica Terra Michelino;
18. Documenti invalidità Terra Michelino;
19. Documenti ██████████;
20. Estratto di ruolo AGE – Riscossione / Pietrosante;
21. Estratto di ruolo AGE – Riscossione / Terra;
22. Cedolino pensione Pietrosante;
23. Cedolino pensione Terra;
24. Dichiarazione dei redditi 2022;
25. Dichiarazione dei redditi 2023;
26. Dichiarazione dei redditi 2024;
27. Relazione particolareggiata Gestore Avv. Francesca Romana Capezzuto e delega;
28. Fascicolo contenete documenti allegati alla relazione particolareggiata;
29. Visura immobiliare ricorrenti;
30. Relazione di stima immobiliare Geometra Varzi Giovanni;
31. Visura mobiliare / PRA - Terra;
32. Visura mobiliare / PRA – Pietrosante;
33. CRIF;
34. CAI;
35. Contratto di locazione;
36. Elenco creditori;
37. Estratti conto Unicredit
38. Spese mensili;
39. Certificati carichi pendenti dei ricorrenti.



Con osservanza

Roma, 24 febbraio 2025

Paola Pietrosante

---

Michelino Terra

---

Avv. Francesco Zino

---



